



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989 n. 168 ;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n.240 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014;
- VISTO** il Regolamento generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali dell'Ateneo emanato con D.R. n. 987 del 29 aprile 2016;
- VISTA** la legge 28 giugno 1977, n. 394 che ha istituito presso ciascuna Università il Comitato che Sovrintende alle Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), ed in particolare gli artt. 1 e 2;
- VISTO** il D.R. n. 978 dell'11 maggio 2017 con il quale i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali sono stati eletti per un biennio, ovvero fino al 10 maggio 2019;
- RITENUTA** la necessità di procedere al rinnovo, per il biennio 2019/2021, delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Ateneo, in occasione dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del C.N.S.U. di cui all'O.M. n. 66 del 31 gennaio 2019;

DECRETA

Art. 1

Sono indette nei giorni **14 e 15 maggio 2019**, per il biennio 2019/2021, le seguenti elezioni:

- a) cinque rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico;
- b) due rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- c) due rappresentanti degli studenti in seno al Comitato sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (CSASU);
- d) un rappresentante dei Dottorandi e Assegnisti di ricerca in seno al Senato accademico;
- e) un rappresentante degli Specializzandi in seno al Senato Accademico.

Art. 2

Le votazioni avranno luogo nei giorni **14 maggio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e 15 maggio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 14:00.**

Ciascun elettore potrà esprimere **una sola preferenza.**

Art. 3

Hanno diritto all'elettorato attivo, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera a), b) e c), gli studenti regolarmente iscritti, nell'anno accademico 2018/2019, ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o a ciclo unico;

Hanno diritto all'elettorato passivo, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera a), b) e c), gli studenti regolarmente iscritti, nell'anno accademico 2018/2019, ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o a ciclo unico, per la prima volta e non oltre al primo anno fuori corso;

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera d), i dottorandi e gli assegnisti di ricerca in servizio alla data di emanazione del presente decreto.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera e), gli specializzandi regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione in servizio nell'anno accademico 2018/2019.

Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo si applicano in ogni caso e per tutte le categorie di studenti, specializzandi, dottorandi e assegnisti, l'art. 4 del Regolamento per le elezioni.

Art. 4

Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno pubblicati sul sito web dell'Università (www.unime.it/ufficioelettorale) entro il termine di 15 giorni dalla data del presente decreto.

Eventuali ricorsi di rettifiche ed integrazioni ai suddetti elenchi potranno essere presentati entro e non oltre le ore 12,00 del 5° giorno successivo alla loro pubblicazione presso l'Unità Operativa Procedure Elettorali oppure a mezzo PEC all'indirizzo : protocollo@pec.unime.it.

Sui ricorsi decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo entro le 48 ore successive. Non si computano nel termine il sabato, i giorni festivi e i giorni di chiusura dell'Ateneo.

Art. 5

Preliminarmente ad ogni altra operazione, chiunque intenda presentare una lista di candidati è tenuto ad effettuare l'operazione di accreditamento per lo svolgimento delle procedure informatiche presso l'Unità Operativa Afferenze e Procedure Elettorali dell'Ateneo. In mancanza del suddetto accreditamento non sarà possibile dare corso alle operazioni di presentazione delle liste.

Le procedure informatiche saranno attive a far data **da venerdì 15 marzo 2019 e fino alle ore 12,00 di giovedì 4 aprile 2019.**

Le liste dei candidati devono essere redatte in ordine alfabetico, su modelli cartacei e tramite procedure telematiche e contrassegnate da un simbolo.

Le procedure telematiche sono stabilite da apposito manuale operativo pubblicato sul sito web dell'Ateneo. La piattaforma è accessibile al seguente indirizzo: <http://code.unime.it/elezioni2019/> con le proprie credenziali d'accesso ai servizi d'Ateneo.

Unitamente alla lista dei candidati redatta in ordine alfabetico con l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, dipartimento, corso di laurea, anno di corso, numero di matricola, codice fiscale, indirizzo e-mail istituzionale, devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione dell'accettazione della candidatura sottoscritta dal candidato;**

- b) dichiarazione di presentazione della lista, contrassegnata dal simbolo e sottoscritta da un numero di studenti, non inferiore a 60 e non superiore a 100, su apposito modulo predisposto;**
- c) dichiarazione, sottoscritta dai presentatori di lista, di nomina dei rappresentanti di lista in ragione di un rappresentante per ciascun seggio elettorale, con l'indicazione dei rispettivi recapiti e-mail;**
- d) modello del contrassegno del simbolo;**
- e) programma elettorale;**
- f) fotocopia del documento di riconoscimento;**
- g) dichiarazione del candidato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su modello predisposto, di non trovarsi in alcuna delle situazione di ineleggibilità di cui all'art. 7 del Regolamento.**
- h) documento riepilogativo delle candidature.**

I presentatori di lista devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) in mancanza del quale la lista non può essere depositata.

Le candidature dei rappresentanti dei Dottorandi e degli Specializzandi in seno al Senato Accademico sono presentate direttamente dal soggetto interessato tramite l'apposito modello debitamente autenticato.

Tutte le firme delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere autenticate secondo le modalità previste all'art. 7 comma 4, lettera c) del Regolamento.

I documenti relativi alle liste dei candidati, a norma dell'art. 7 del Regolamento, sono presentati a pena di inammissibilità presso l'Unità Operativa Procedure Elettorali dell'Ateneo **entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 5 aprile 2019.**

L'Unità Operativa Procedure Elettorali **lunedì 8 aprile 2019** procederà alla pubblicazione provvisoria delle liste dei candidati, così come presentate.

Chiunque ne abbia interesse potrà presentare ricorso e segnalare irregolarità entro 48 ore dalla pubblicazione.

La Commissione elettorale si pronuncerà entro le 48 ore successive.

L'Unità Operativa Procedure Elettorali procederà all'esame della documentazione prodotta in presenza dei presentatori di ciascuna lista e ne rilascia ricevuta.

In caso di riscontrata irregolarità sanabile, assegna ai responsabili di lista il termine di 3 giorni per la regolarizzazione.

Decorso tale termine l'Unità Operativa Procedure Elettorali, ex art. 8 comma 4 del Regolamento, ovvero in caso di irregolarità insanabili procederà d'ufficio all'esclusione dei candidati o delle liste.

I candidati esclusi, entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta comunicazione, possono proporre ricorso alla Commissione elettorale che si pronuncerà entro 48 ore successive.

Successivamente, presso i locali dell'Unità Operativa Procedure Elettorali, alla presenza dei presentatori delle liste si procederà al sorteggio per l'assegnazione dell'ordine delle liste nelle schede elettorali.

Del giorno e dell'ora del sorteggio sarà data tempestiva comunicazione sul sito web dell'Ateneo e ai presentatori di lista tramite PEC.

L'Unità Operativa Procedure Elettorali, completate tutte le operazioni descritte, provvederà alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo delle liste dei candidati ammessi assegnando il relativo numero di lista sulla base dei risultati delle operazioni di sorteggio.

Art.6

Le votazioni avranno luogo nei locali dei Dipartimenti.

Lo spoglio delle schede avrà inizio il 16 maggio 2019 dalle ore 8,30 e fino al completamento delle operazioni di scrutinio.

Art. 7

Con successivo Decreto Rettorale o del Direttore Generale si procederà alla determinazione del numero e della ubicazione dei seggi nonché alla nomina dei loro componenti.

Art. 8

Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto il Presidente di ciascun seggio elettorale o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa Procedure Elettorali, entro le ore 16,00, il materiale necessario all'espletamento delle operazioni di voto.

Le schede di votazione devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti il seggio apponendo su ciascuna scheda il bollo del seggio e le proprie firme.

Art. 9

L'insediamento di ogni seggio elettorale deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Art. 10

E' compito del Presidente di seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le votazioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutto quanto necessario ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 11

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni.

L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Art. 12

Ai seggi possono accedere gli elettori, i rappresentanti di lista, i presentatori di lista, i componenti della Commissione elettorale ed il personale dell'Amministrazione universitaria interessato alle procedure.

Saranno ammessi all'esercizio del diritto di voto gli elettori che all'orario di chiusura si trovano all'interno dell'aula o della stanza ove è ubicato il seggio.

Art. 13

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione elettorale da parte degli aventi titolo, entro 48 ore dalla pubblicazione del verbale di proclamazione sul sito dell'Ateneo.

Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.unime.it.

Sul ricorso decide la Commissione elettorale entro i 5 giorni successivi. La sua decisione è inappellabile.

Art. 14

L'interessato potrà presentare, con la medesima lista, la propria candidatura presso più organi. In caso di cumulo di cariche, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali, l'interessato dovrà presentare dichiarazione di opzione nel termine di 48 ore dalla proclamazione dei risultati delle elezioni all'Unità Operativa Procedure Elettorale. In caso di mancata dichiarazione di opzione lo studente viene considerato eletto secondo l'ordine di cui al comma 7 del suindicato articolo 7.

Art. 15

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente decreto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni indicate nelle premesse e il manuale operativo.

Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea